

Articolo 4*Controlli di prevenzione incendi*

L'art. 4 introduce un'altra importante novità rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento, in merito ai controlli per l'accertamento degli adempimenti imposti dalla normativa di prevenzione incendi e alle attestazioni rilasciate dai Comandi Provinciali VV.F. Gli accertamenti potranno, così, essere maggiormente tempestivi e proporzionati alle effettive esigenze di tutela della pubblica incolumità, attraverso controlli mirati sulle attività che, dalle evidenze statistiche, presentano un rischio più elevato.

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Il 1° co. prevede che l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, prevista dal 2° co. dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, sia presentata, prima dell'avvio delle attività, mediante la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) di cui all'art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241. L'istanza deve essere corredata della documentazione prevista dal decreto, di cui all'art. 2, 7° co., del nuovo regolamento (decreto che a breve sostituirà il d.m. 4 maggio 1998). Il Comando Provinciale VV.F., verificata la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati, rilascia, in caso di esito positivo, l'apposita ricevuta. Si noti che la presentazione della SCIA, corredata delle attestazioni prescritte, sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di inizio attività (DIA) ex 5° co. dell'art. 3 del d.p.r. 37/1998. Si fa rilevare che la presentazione della SCIA costituisce l'ordinario procedimento per l'avvio degli adempimenti di verifica tecnica, da parte del Comando Provinciale VV.F., diversamente da quanto invece era previsto nel precedente regolamento, al 5° co. dell'art. 3 del d.p.r. 37/1998, in cui l'istanza per il sopralluogo di verifica, presentata successivamente al rilascio del parere favorevole sul progetto, prevedeva la possibilità, per l'interessato, di presentare, in attesa del sopralluogo, anche la dichiarazione di inizio attività attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, ai fini dell'esercizio provvisorio dell'attività. Ciò comporta altresì, come è evidente, il passaggio in prima linea dei professionisti, cui spetta il compito di attestare la rispondenza e la conformità dei lavori alla normativa antincendio.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requi-

si successivi 2° e 3° co. introducono, come anticipato, importanti novità in relazione al sistema dei controlli, sia per ciò che attiene le modalità di accertamento, sia con riguardo alla riduzione dei tempi di espletamento degli adempimenti di competenza del Comando Provinciale VV.F. Sono previste modalità differen-

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti		fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli cantieri navali con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
53	Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ²		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m ²	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m ² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m ²
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m ²
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti